



**ASSOCARNI**

**ASSEMBLEA ANNUALE**

**Roma, 27 giugno 2008**

**ATTIVITA' ASSOCIATIVE ASSOCARNI**

## **IL BILANCIO DI SALUTE DELLA PAC**

La comunicazione della Commissione del 20 novembre 2007 intitolata "In preparazione alla valutazione dello stato di salute della PAC riformata" si prefiggeva come obiettivi di valutare l'attuazione della riforma della PAC del 2003 e di apportarvi gli adeguamenti ritenuti necessari per affrontare le nuove sfide, quali i cambiamenti climatici, la gestione delle risorse idriche e la bioenergia.

Uno dei suddetti obiettivi, quello di cogliere nuove opportunità di mercato, ha assunto una dimensione inattesa negli ultimi mesi, con il forte rialzo dei prezzi di molte materie prime agricole, giunti a livelli eccezionali. Il loro costante aumento per tutto il 2006 e nella prima metà del 2007 ha già suffragato le conclusioni della comunicazione dello scorso novembre, che raccomandavano l'abolizione di ogni rimanente dispositivo di contenimento dell'offerta (in particolare quote latte e set-aside).

A maggio la Commissione ha elaborato proposte legislative accompagnate da una relazione sull'impatto della "valutazione dello stato di salute della PAC",.

Le proposte legislative riguardano tre regolamenti di base:

- regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
- regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

## **REGIME DI PAGAMENTO UNICO (RPU) E REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE (RPUS)**

### **Semplificazione**

Con la riforma del 2003 la PAC ha inglobato la maggior parte degli aiuti diretti agli agricoltori nel regime di pagamento unico, e con l'adozione di un'unica organizzazione comune di mercato (OCM) nel 2007.

La riforma del 2003 ha inoltre introdotto la condizionalità nel pagamento unico per azienda (i pagamenti agli agricoltori sono subordinati al rispetto delle norme in materia di ambiente, sicurezza alimentare e benessere degli animali, nonché al mantenimento dell'azienda in buone condizioni agronomiche e ambientali).

Sia gli Stati membri che la Commissione stessa, in occasione delle verifiche preliminari alla liquidazione dei conti, hanno tuttavia verificato una serie di problemi pratici nell'applicazione della condizionalità. Ciò ha indotto la Commissione a riesaminare la portata della condizionalità al fine di semplificarla e renderla più mirata. Le proposte tendono, in particolare, a sopprimere alcuni dei requisiti obbligatori la cui pertinenza è messa in dubbio o che dipendono dalla responsabilità dell'agricoltore e ad aggiungere alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei criteri intesi a salvaguardare i benefici ambientali del set-aside e ad affrontare la problematica relativa alla gestione delle risorse idriche.

### **Sostegno parzialmente accoppiato**

La Commissione propone di eliminare il rimanente sostegno accoppiato e di integrare pienamente gli aiuti in questione nel regime di pagamento unico. Viene fatta tuttavia un'eccezione per i premi concernenti le vacche nutrici e le carni ovine e caprine. In questi settori si propone di autorizzare gli Stati membri a mantenere gli aiuti accoppiati attualmente esistenti, al fine di sostenere l'attività produttiva in regioni pressoché prive di alternative economiche.

### **Verso una forfetizzazione del sostegno disaccoppiato**

La riforma del 2003 ha introdotto il sostegno disaccoppiato per azienda come elemento chiave della PAC. Agli Stati membri sono stati proposti due modelli di applicazione del regime: quello storico e quello regionale:

- modello storico: secondo questo modello, i diritti all'aiuto si basano sui singoli importi di riferimento storici di ciascun agricoltore;
- modello regionale: questo modello prevede diritti all'aiuto forfettari basati sugli importi ricevuti dagli agricoltori di una regione durante il periodo di riferimento.

La Commissione ha proposto di autorizzare gli Stati membri ad adeguare il loro modello di RPU introducendo aliquote di pagamento tendenzialmente forfettarie. In parallelo, viene proposta una serie di misure volte a semplificare l'applicazione dell'RPU.

### **Proroga dell'RPUS**

Il regime di pagamento unico per superficie (RPUS) è stato istituito come fase preparatoria all'ingresso nell'RPU degli Stati membri che hanno aderito all'UE dal 1° maggio 2004, per favorirne l'adeguamento in considerazione della particolare situazione della loro agricoltura. In quanto regime transitorio, l'RPUS era inteso ad agevolare l'integrazione dell'UE-10 e dell'UE-2 in maniera armoniosa, al fine di colmare il sostanziale divario tra il livello economico di questi paesi - in generale e più ancora in ambito rurale - e quello dell'UE-15.

Gli Stati membri che applicano l'RPUS dovrebbero adottare l'RPU nel 2011 (nel 2012 Bulgaria e Romania). Nella proposta la Commissione autorizza questi Stati membri a prorogare l'RPUS fino al 2013.

#### **Articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003**

A norma dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 sui regimi di sostegno diretto agli agricoltori, gli Stati membri che applicano l'RPU possono trattenere, per settore, fino al 10% del massimale di bilancio nazionale per i pagamenti diretti nel settore considerato, da destinare a misure per la tutela o la valorizzazione dell'ambiente ovvero per il miglioramento della qualità e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

Per rendere più flessibile la risposta degli Stati membri alle esigenze derivanti dall'orientamento generale della PAC, si propone di allargare la portata dell'articolo 69:

- è soppressa la restrizione secondo cui le riduzioni lineari devono rimanere nello stesso settore da cui sono prelevate;
- si includono misure volte a compensare gli agricoltori degli svantaggi presenti in talune regioni specializzate nella produzione di latte e prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del riso;
- si prevede la possibilità di utilizzare gli importi trattenuti per integrare i diritti all'aiuto in aree soggette a ristrutturazione e/o a programmi di sviluppo;
- è ammesso, a determinate condizioni, un sostegno alla gestione dei rischi, limitato ai regimi di assicurazione delle colture in caso di calamità naturali e ai fondi comuni di investimento contro le epizootie;
- le misure che non soddisfano con certezza le condizioni della "scatola verde" dell'OMC saranno limitate al 2,5% dei massimali;
- infine, gli Stati membri che applicano l'RPUS potranno anch'essi avvalersi di questa disposizione.

#### **Modulazione**

La modulazione è un mezzo di trasferimento finanziario in virtù del quale i pagamenti diretti agli agricoltori (pilastro I) sono sottoposti ad una riduzione percentuale il cui ricavato viene riallocato allo sviluppo rurale (pilastro II).

Con la riforma del 2003 è stata introdotta la modulazione obbligatoria per tutti gli Stati membri dell'UE-15 a decorrere dal 2005, ad un tasso iniziale del 3% salito al 4% nel 2006 e al 5% dal 2007 in poi. Era altresì prevista una franchigia di 5 000 EUR, al di sotto della quale i pagamenti diretti non subivano alcuna riduzione.

La Commissione propone un incremento dell'8% della modulazione obbligatoria e l'introduzione di un ulteriore elemento progressivo nell'ambito di un nuovo sistema così strutturato:

- d'ora in poi tutti i proventi della modulazione resteranno a disposizione dello Stato membro che li ha generati;
- la modulazione di base, che si applica nell'UE-15 a tutti i pagamenti di importo superiore a 5000 EUR, aumenterà del 2% l'anno a partire dal 2009, fino a raggiungere una maggiorazione dell'8% (in più dell'attuale 5%) nel 2012;
- viene introdotto un ulteriore elemento progressivo, in virtù del quale i pagamenti sono gradualmente ridotti a scatti del 3% per soglie di incremento successive; nel contempo si propone un nuovo sistema di gestione finanziaria degli aiuti diretti, con la fissazione di massimali netti globali per Stato membro;
- la seguente tabella indica l'insieme delle percentuali di modulazione da applicare (esistenti e supplementari):

Soglie	2009	2010	2011	2012
1 - 5 000	0	0	0	0
5 000 - 99 999	5% + 2%	5% + 4%	5% + 6%	5% + 8%
100 000 - 199 999	5% + 5%	5% + 7%	5% + 9%	5% + 11%
200 000 - 299 999	5% + 8%	5% + 10%	5% + 12%	5% + 14%
oltre 300 000	5% + 11%	5% + 13%	5% + 15%	5% + 17%

- Nel 2012 anche l'UE-10 potrà partecipare alla modulazione, ad un tasso di base del 3% (anziché del 13%). Bulgaria e Romania sono esonerate, dall'introduzione graduale dei pagamenti diretti.

#### **Limite minimo ai pagamenti**

Il 46,6% dei beneficiari di pagamenti diretti nell'UE-25 riceve importi inferiori a 500 EUR. Questa percentuale comprende per lo più piccoli agricoltori, ma in alcuni Stati membri anche beneficiari i cui pagamenti hanno un valore inferiore al costo amministrativo della loro gestione. Al fine di semplificare e ridurre gli oneri di gestione dei pagamenti diretti, si propone che gli Stati membri stabiliscano un importo minimo dei pagamenti pari a 250 EUR oppure una superficie ammissibile minima di 1 ettaro per azienda, o entrambi. Viene tuttavia introdotta una clausola speciale per gli Stati membri la cui struttura agraria è costituita prevalentemente da piccolissime aziende.

## **ORGANIZZAZIONE COMUNE UNICA DEI MERCATI (OCM)**

### **Meccanismi d'intervento**

Sulla base di un'analisi, la Commissione ha concluso che gli strumenti di controllo dell'offerta non devono avere per effetto di frenare la capacità degli agricoltori dell'UE di rispondere ai segnali del mercato, ma dovrebbero fungere da rete di sicurezza. A questo scopo, si propone di semplificare e armonizzare le disposizioni vigenti in materia di intervento pubblico mediante un'applicazione più estesa del sistema di gare.

Nel settore dei cereali si propone di introdurre la procedura di gara per il frumento panificabile, mentre per i cereali da foraggio verrebbe applicato lo stesso modello del granturco (azzeramento del massimale quantitativo). Per il frumento duro, considerata la situazione attuale e futura del mercato, si propone di abolire l'intervento. Per gli stessi motivi, l'abolizione dell'intervento è proposta anche per il riso e le carni suine. La procedura di gara si applicherà anche al burro e al latte scremato in polvere.

### **Abolizione del set-aside**

In base alle prospettive di mercato e all'attuazione dell'RPU, si propone di abolire il ritiro dei seminativi dalla produzione come strumento di controllo dell'offerta.

Tuttavia, nell'ambito delle proposte relative alla condizionalità e allo sviluppo rurale, gli Stati membri disporranno dei mezzi idonei a salvaguardare i benefici ambientali della messa a riposo.

### **Estinzione graduale delle quote latte**

Le quote latte sono state introdotte nel 1984 per contrastare la sovrapproduzione. In vista dell'estinzione delle quote latte nel 2015, secondo la Commissione è opportuno aiutare il settore ad adattarsi gradualmente ad un mercato senza quote attraverso misure transitorie. Per preparare il terreno ad un "atterraggio morbido" del comparto lattiero-caseario nel momento in cui verranno meno le quote, si propone un aumento graduale annuo delle stesse.

In generale si prevede che l'abolizione graduale delle quote latte farà aumentare la produzione, abbasserà i prezzi e renderà il settore più competitivo. Nel contempo, alcune regioni - prevalentemente ma non esclusivamente montane - avranno difficoltà a mantenere un livello minimo di produzione. A tali problemi si può ovviare con misure specifiche a norma dell'articolo 68 del regolamento sui regimi di sostegno diretto.

### **Aiuti specifici nel settore lattiero-caseario**

Si propone di abolire l'aiuto all'ammasso privato di formaggi e l'aiuto allo smercio di burro per la fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati e per il consumo diretto. Queste misure non sono più necessarie per sostenere il mercato e vanno quindi abolite.

Per altri regimi quali l'aiuto all'ammasso privato di burro, l'aiuto per il latte scremato in polvere utilizzato nell'alimentazione degli animali e l'aiuto per la produzione di caseina, in cui la normativa vigente prevede l'erogazione obbligatoria degli aiuti, si propone di rendere tali aiuti facoltativi, conferendo alla Commissione la facoltà di decidere se e quando attivarli in funzione della situazione del mercato.

### **Altri regimi di sostegno**

Per tutta una serie di regimi di sostegno minori, si propone di disaccoppiarli e di incorporarli nell'RPU, contribuendo così a semplificarli e a migliorare la competitività. Per la canapa, le colture proteiche e le frutta a guscio, il passaggio all'RPU può avvenire senza transizione. Per il riso, i foraggi essiccati, le patate da fecola e le fibre lunghe di lino si propone invece un periodo transitorio per consentire ai produttori e alle industrie di trasformazione di adattarsi gradualmente al nuovo regime di sostegno interamente disaccoppiato. Si propone inoltre di abolire l'aiuto per le colture energetiche in considerazione dell'attuale fortissima domanda di biocarburanti.

Entriamo di seguito nel merito delle novità principali contenute nelle proposte dell'health check valutandone l'impatto per il settore bovino:

1. Abolizione definitiva del set-aside. Certamente positiva la definitiva abolizione di una misura assurda che obbligava i produttori a non coltivare il 10% dei terreni arabili;
2. Quote latte. Per il settore della carne, poter contare su una popolazione bovina lattifera è essenziale. Come noto la proposta prevede la fine del sistema delle quote nel 2015 con incremento annuale dell'1 per cento rispetto ai tetti attuali dal 2009 in poi. Liberalizzare è certamente positivo ma bisogna approfittare per correggere il peccato originale che il sistema delle quote si porta dietro sin dalla sua origine. Siamo l'unico paese al quale non è riconosciuto un livello di copertura in quote pari al consumo interno, producendo solo il 58% di quello che consumiamo. E' necessario porre fine a tale disparità.
3. flate rate/regionalizzazione. Aiuti cioè in futuro erogati nella stessa misura per ettaro a prescindere dalla specifica produzione ed eventualmente dall'area geografica. Bisogna andare molto cauti su questa che è una scelta volontaria lasciata agli stati membri e che rischia di penalizzare fortemente soprattutto quei settori e quei produttori (gli allevatori bovini più di tutti gli altri) che hanno fatto maggiori investimenti contando sul sostegno previsto e quelle zone a più alta efficienza produttiva (300 euro/ettaro se Italia una sola regione o variazioni tra 80 e 500/ettaro se 12 differenti aree).
4. L' Art. 68 della proposta della Commissione è la vera novità. Viene consentito agli Stati membri di utilizzare fino al 10% del loro plafond nazionale in aiuti diretti per misure ritenute particolarmente urgenti (es tutela di produzioni in aree vulnerabili (tra cui è prevista la carne bovina, aiuti a ristrutturazioni produttive, forme di assicurazione ecc) con

trasferimenti di fondi anche tra i diversi settori. Si tratta di una vera e propria responsabilizzazione dei singoli Stati membri da alcuni vista come un ritorno a politiche agricole completamente nazionalizzate da altri come opportunità di gestire in maniera flessibile problematiche nazionali lasciate irrisolte dalla rigidità di regole comunitarie. Per il settore bovino è una grande opportunità se l'Italia saprà comprendere e riconoscere la priorità di tutelare e salvaguardare tale produzione. (aggiungere 2,5% alle misure potenzialmente distorsive fuori green box ne riduce l'efficacia da 15 a 300 euro/bovino latte).

5. Modulazione. La politica di sviluppo rurale viene rafforzata attraverso una riduzione progressiva degli aiuti diretti ed un trasferimento di tali risorse allo sviluppo rurale (dal 5% attuale al 13% nel 2012), con modalità più penalizzanti per le aziende più grandi. Questo punto non può trovarci d'accordo come industria di trasformazione non tanto per la diversa collocazione dei fondi, assolutamente irrilevante, ma per l'utilizzo che di tali fondi sottratti al sostegno alla produzione, si vuole fare. La proposta della Commissione parla infatti di energia rinnovabile, gestione delle acque e biodiversità!!! Ancora una volta quindi viene sacrificata la produzione di alimenti a vantaggio di aspetti, certamente importanti, ma secondari rispetto a tale assoluta priorità. Prima di rafforzare lo sviluppo rurale avrebbe avuto molto più senso modificarne la gestione sottraendola alle logiche clientelari e certamente non agricole con cui molte realtà locali le hanno utilizzate.
6. completamento del disaccoppiamento degli aiuti. La logica di disaccoppiare gli aiuti da un criterio meramente quantitativo della produzione può avere un senso ma è necessario farlo con estrema gradualità evitando bruschi cambiamenti soprattutto per chi ha investito contando su tale misura. E' necessario anche su questo non andare avanti solo per principio ma consentire il mantenimento di forme di parziale accoppiamento in questi settori almeno che rischiano veri e propri smantellamenti produttivi.

## BLUE TONGUE

Come è noto la situazione epidemiologica ha consentito al nostro Paese di rimodulare la zona sottoposta a restrizione per il sierotipo 8 al fine di ricomprendere solo i territori delle Province di Verona e Mantova. Per dare inizio alla campagna vaccinale, ci sono attualmente 5.000.000 di dosi di vaccino, da dividere per due interventi vaccinali.

E' ovvio che il mantenimento di uno status di Paese indenne dal sierotipo 8, che certamente dimostra l'efficacia del nostro servizio veterinario, deve anche contemperarsi con la necessità di approvvigionamento in broutard del nostro Paese, oggi gravemente compromessa. In questo contesto Assocarni ha appena incontrato il Sottosegretario di Stato Onorevole Francesca Martini, delegata per la sicurezza alimentare e la sanità veterinaria, alla quale ha chiesto di rivedere con



le Autorità francesi i tempi relativi alla movimentazione degli animali dopo la somministrazione del vaccino e altre questioni tecniche che di fatto penalizzano il mercato bovino.

## **IMPORTAZIONI DI CARNE BOVINA DALL'ARGENTINA**

Il 17 aprile scorso è stato raggiunto un accordo tra il capo del Governo e le organizzazioni di allevatori riguardo le esportazioni di carne bovina.

Il nuovo accordo prevede:

1. l'esportazione di 550.000 tonnellate di carne bovina ogni anno (il precedente accordo ne prevedeva 480.000)
2. nessuna restrizione all'esportazione di vacche delle categorie E ed F (carne per industria);
3. la sospensione dell'accordo nel caso di non osservanza di quanto al punto 4
4. l'individuazione delle misure necessarie a garantire ai consumatori argentini l'offerta di 13 tagli popolari ai prezzi suggeriti nel mese di gennaio
5. la valutazione dell'attuale peso minimo standard per la macellazione al fine di aumentare la produzione
6. il miglioramento del processo di modernizzazione della commercializzazione interna della carne bovina da parte di entrambe le parti contraenti, ed approvazione di una nuova legge federale sulla carne bovina al fine di armonizzare le politiche regionali
7. la convocazione di un Tavolo zootecnico a livello governativo con cadenza quindicinale

Malgrado l'emanazione della Risoluzione 42/2008 però, le difficoltà di approvvigionamento in carne bovina permangono. La difficile situazione politica che sta vivendo l'Argentina, che oppone la Presidentessa Cristina Kirchner e le Organizzazioni agricole, che protestano per l'aumento delle tasse all'esportazione della soia e dei cereali in genere, sta danneggiando enormemente l'immagine del Paese e conseguentemente l'affidabilità del Paese agli occhi degli investitori esteri.

Assocarni sta lavorando insieme con le Autorità nazionali e comunitarie affinché l'Argentina venga richiamata al rispetto degli accordi sottoscritti con la Unione europea.

## **DEFINIZIONE DI VITELLO**

Dopo un iter travagliato ha visto finalmente la luce il regolamento 1234/2007 (modificato recentemente dal regolamento (CE)361/2008) relativo alla commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi. Il regolamento entrerà in applicazione il 1° luglio 2008. E' prevista anche l'emanazione di un decreto ministeriale attuativo, attualmente all'esame dei tavoli tecnici Stato-Regioni. Come è ormai noto il provvedimento si applica all'insieme delle carcasse, carni con o senza osso e frattaglie tagliate o no, destinate

all'alimentazione umana, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate.

Grava sui responsabili delle strutture di macellazione (fatte salve le disposizioni di cui al regolamento 1183/2006 sulla classificazione delle carcasse bovine) l'obbligo di provvedere alla classificazione di tutti i bovini di età non superiore ai dodici mesi, abbattuti presso le loro strutture, in una delle seguenti categorie:

- Categoria V: bovini di età dal giorno della nascita sino al giorno in cui raggiungono 8 mesi , con lettera di identificazione " V" ;
- Categoria Z: bovini di età dal giorno successivo a quello in cui hanno raggiunto 8 mesi, sino al giorno in cui raggiungono 12 mesi, con lettera di identificazione " Z" .

Le carni ottenute da animali di età non superiore ai 12 mesi macellati a decorrere dal 1° luglio 2008 devono riportare in ogni fase della produzione e della commercializzazione sulle carni le informazioni seguenti:

- a) l'età degli animali al momento della macellazione, indicata, a seconda dei casi, con la formula "età alla macellazione: sino a 8 mesi" per le carni ottenute da animali di età non superiore a otto mesi, o "età alla macellazione: da 8 a 12 mesi" per le carni ottenute da animali di età superiore a otto mesi e non superiore a dodici mesi;
- b) la denominazione di vendita vitello o carne di vitello e vitellone o carne di vitellone.  
Tuttavia, gli operatori possono, in ogni fase della produzione e della commercializzazione, eccetto la distribuzione al consumatore finale, sostituire l'indicazione dell'età alla macellazione con la lettera V o Z.

Qualora gli operatori volessero integrare le informazioni obbligatorie da riportare in etichetta con altre informazioni, occorre attenersi alle disposizioni previste dal Decreto 30 agosto 2000 che detta le modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 relativo all'etichettatura obbligatoria e facoltativa delle carni bovine.

Le denominazioni *vitello o carne di vitello e vitellone o carne di vitellone* devono essere utilizzate dagli operatori anche per le carni provenienti da altri paesi e commercializzate sul mercato italiano.

Durante ogni fase della produzione e della commercializzazione delle carni gli operatori, al fine di garantire la veridicità delle informazioni riportate in etichetta, devono aver cura di registrare le seguenti informazioni:

- a) Un'indicazione del nome e dell'indirizzo degli operatori che hanno fornito la carne fino al consumatore finale;
- b) l'indicazione del numero di identificazione e della data di nascita degli animali, solo a livello di macello;
- c) n'indicazione di un numero di riferimento che consenta di stabilire il collegamento fra l'identificazione degli animali dai quali provengono le carni e le indicazioni riguardanti la

denominazione di vendita, l'età alla macellazione e la lettera di identificazione della categoria di tali animali che figurano sull'etichetta.

d) un'indicazione della data di entrata e di uscita degli animali e delle carni nello stabilimento per consentire di stabilire una correlazione fra le entrate e le uscite.

E' importante segnalare che la denominazione vitellone, carne di vitellone potrà essere modificata dal singolo Paese membro mediante procedura di Comitatologia. Su tale aspetto l'inserimento della denominazione femminile "Scottona" garantirebbe una maggiore valorizzazione di queste carni, purché però questo maggiore onere per le strutture di macellazione (in primis separazione dei lotti), che in certi casi potrebbe rivelarsi eccessivamente gravosa (soprattutto per la gestione di trimmings, frattaglie), preveda la possibilità di ottenere una uscita di sicurezza con l'introduzione del termine generico "carne bovina" qualora l'azienda non abbia interesse a valorizzare questo tipo di carni.

Su questo importante dossier Assocarni ha lavorato intensamente sin dal 2000. Il succitato regolamento è il frutto di anni di lavoro, di incontri istituzionali ed interprofessionali ai quali Assocarni ha sempre fornito un contributo fondamentale.

## **BSE**

E' stato appena pubblicato il regolamento (CE) n. 571/2008 di modifica del regolamento (CE) n. 999/2001 che prevede la possibilità, per i singoli Stati membri, di richiedere alla Commissione una deroga per quanto riguarda l'attuale sistema di sorveglianza attiva (test BSE).

La deroga è subordinata ad una specifica richiesta in tal senso formulata dallo Stato membro interessato alla Commissione, richiesta corredata da una serie di dati epidemiologici e dalla valutazione del rischio sulla base della quale lo Stato membro chiede di modificare (innalzare l'età degli animali da sottoporre a test) il loro piano di sorveglianza.

I dossier saranno valutati da uno specifico gruppo ad hoc e la valutazione comincerà a settembre 2008.

Allo stesso tempo la Commissione ha richiesto all'EFSA uno specifico parere sulla possibilità di modificare i requisiti per la sorveglianza attiva ed un parere è atteso per il prossimo mese di luglio.

Nel caso in cui il parere fosse positivo la Commissione potrebbe decidere di modificare i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 999/2001 che in questo caso si applicherebbero a tutti gli Stati membri.

In ogni caso la Commissione ha invitato gli Stati membri, in attesa del parere EFSA, ad inoltrare comunque i loro dossier, anche perché il parere EFSA potrebbe essere positivo, ma subordinato alla situazione epidemiologica del paese/territorio e quindi applicabile ad alcuni Stati membri e non ad altri. Importante segnalare che l'Organizzazione Mondiale delle Epizootie (OIE) registra

nel nostro Paese solo 2 casi nel 2007 e nessun caso nel corrente anno (dati aggiornati al 17 giugno 2008).

## **MATERIE ORIZZONTALI**

### **FINANZIAMENTO DEI CONTROLLI SANITARI UFFICIALI DI CUI AL REG (CE) N.882/2004**

In questi mesi Assocarni ha più volte richiamato il Ministero della Salute sulla necessità di intervenire sui diritti sanitari in quanto a partire dal 1° gennaio 2008, dovevano applicarsi le tariffe del regolamento 882/2004, opportunamente integrate da norme nazionali attuative, in quanto lo stesso regolamento lasciava agli Stati membri la facoltà (e l'obbligo) di disciplinarle entro quella data. Ricordiamo infatti che il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 ha disposto la vigenza di alcune disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1998, n.432 ma solo fino al 31 dicembre 2007. Per il corrente anno la situazione è piuttosto confusa, al punto tale che alcune regione hanno ritenuto di mettere le mani avanti applicando le tariffe del 432/1998, ma riservandosi di richiedere eventuali differenze successivamente. Assocarni ha chiesto al Ministero di convocare un apposito gruppo di lavoro che ponga fine alla situazione di incertezza giuridica in cui ci troviamo anche al fine di evitare inutili contenziosi.

In merito all'attuazione del regolamento 882/2004, il Ministero ha invece predisposto una bozza di decreto legislativo sulla quale Assocarni ha già formulato numerose richieste di emendamento. Dal punto di vista procedurale, il Decreto legislativo sarà esaminato un prima volta dal Consiglio dei Ministri per poi essere esaminato dalle diverse Commissioni parlamentari interessate ed essere nuovamente esaminato dal Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva. Il provvedimento potrebbe entrare in vigore già a partire dal 1° gennaio 2009. Molte delle osservazioni formulate da Assocarni sono già state recepite nell'attuale bozza. Ma non è naturalmente sufficiente, perché il nuovo sistema aumenta di molto i costi delle tariffe e non tiene conto del cambiamento culturale che scaturisce dal pacchetto igiene, attraverso la ridefinizione dei compiti del controllo ufficiale e degli operatori, ma soprattutto della maggiore e più diretta responsabilità di questi ultimi.

### **RAPPORTI TRA LA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA E I SUOI FORNITORI**

La realtà delle relazioni commerciali tra la Grande Distribuzione Organizzata e i propri fornitori è in alcuni Stati - tra i quali l'Italia - straordinariamente problematica. Ciò in ragione di una netta disparità di potere contrattuale tra i contraenti che si ricollega, da un lato, a una produzione estremamente frammentata (in Italia, il 93% delle 65.000 aziende alimentari è costituito da micro-imprese), dall'altro alla massiccia concentrazione dei distributori e delle loro centrali d'acquisto (5, in Italia).

La libertà negoziale può e deve cedere il passo alla tutela della concorrenza e del mercato, qualora a seguito delle necessarie verifiche si evidenzino eventuali turbative, di nocumento diffuso.

**Stato dell'arte:**

Il Parlamento Europeo, con la propria dichiarazione scritta n. 88/2007 del 31 gennaio 2008, ha invitato la Commissione ad avviare indagini circa eventuali abusi collettivi di posizione dominante da parte della GDO.

Con preciso riguardo al settore alimentare, l'Assemblea ha richiesto di fare luce sulla reale natura dei rapporti tra la GDO e i suoi fornitori industriali.

Si deve ora "marcare stretta" la Commissione, affinché sia data esecuzione a quanto richiesto. E' inoltre necessario accelerare la revisione della dir. 2000/35/EC, sui termini e ritardi di pagamento, che in pochi anni di applicazione si è rivelata del tutto inefficace.

**Punti cruciali:**

Pratiche commerciali manifestamente abusive. E' imprescindibile che il legislatore europeo intervenga a sostegno dei contraenti ontologicamente debolissimi - quali sono i fornitori della GDO (35.000 in Europa, di cui 6.500 in Italia) - per vietare clausole e pratiche commerciali manifestamente abusive, i cui deleteri effetti hanno indubbio rilievo sociale sul piano dell'occupazione e della libertà d'impresa.

Deve altresì venir promossa l'adozione di codici di buone prassi commerciali, a livello nazionale e UE.

La verifica di effettiva applicazione di tali codici deve essere affidata a enti terzi, ombudsman, i quali dovrebbero venire titolati di autonomi poteri di iniziativa e istruttoria - anche sulla base di segnalazioni anonime o riservate, ovvero di istanze delle associazioni di categoria - nonché di appositi poteri sanzionatori.

Responsabilità. Il corretto funzionamento del libero mercato postula rispetto delle regole a sua salvaguardia, e trasparenza delle operazioni a ciò rilevanti. I soggetti che violino tali regole devono venire sanzionati in maniera efficace e dissuasiva, con misure che incidono sia sul bilancio e sulla reputazione dell'ente, sia sui singoli dirigenti responsabili.

**IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE**

A partire dall'1 gennaio 2006 ha avuto luogo l'applicazione, nell'intero Mercato unico, del cd. Pacchetto Igiene. Un gruppo di regolamenti comunitari che ha radicalmente semplificato la normativa coeva in tema di igiene e sicurezza delle produzioni alimentari.

L'impianto normativo si basa sul principio della piena responsabilità di ciascun operatore che partecipa alla filiera alimentare e mangimistica, per le attività di rispettiva competenza. Responsabilità che viene esercitata mediante l'autocontrollo, secondo il metodo HACCP (analisi

dei punti critici di controllo) che si è consolidato nell'intero pianeta a seguito della sua codifica da parte del Codex Alimentarius (FAO, OMS).

Stato dell'arte:

Nel 2007 la Commissione europea ha presentato, nell'ambito delle cd. "fast-track actions" finalizzate a promuovere la competitività delle imprese europee, una proposta di esenzione delle microimprese alimentari dall'applicazione dello HACCP (2007/0037BCOD). Nonostante il Consiglio abbia per ben due volte respinto la proposta della Commissione, sotto le presidenze portoghese e slovena, il 5 giugno 2008 il Parlamento Europeo in sessione plenaria ha votato a larga maggioranza il proprio favore alla proposta della Commissione, addirittura estendendo l'ambito derogatorio alle imprese con un numero di dipendenti inferiore a 250.

La Commissione europea presenterà entro il maggio 2009 una relazione in merito all'efficacia dimostrata dai nuovi regolamenti, se del caso insieme a una proposta di loro parziale revisione.

**Punti cruciali:**

Sicurezza alimentare, nessuna deroga. La proposta (2007/0037BCOD) della Commissione vale di fatto a eliminare la regola-chiave su cui si fonda il regime a garanzia della sicurezza alimentare. La proposta, che pure manca di alcuna valutazione d'impatto, interessa l'80% della produzione alimentare europea, con picchi superiori al 90% in Paesi come l'Italia e la Spagna. L'estensione della deroga votata in prima lettura dal Parlamento vale poi a ricomprendere la quasi totalità degli alimenti disponibili in Europa. Per effetto della deroga, la quasi totalità degli operatori sarebbe di fatto esentata dalla puntuale verifica dei rischi di contaminazione che possono verificarsi durante i loro processi. Tutte le parti sociali interessate - consumatori, distributori, ristoratori, produttori - hanno espresso precisa contrarietà, reputando inaccettabile il conseguente rischio di abbassamento del livello di sicurezza degli alimenti.

Requisiti igienici supplementari per i prodotti di origine animale, stesse regole per tutti gli operatori. Attualmente, identiche attività (es. sconfezionamento, frazionamento o porzionatura, preparazione, riconfezionamento di carni, salumi, formaggi) seguono regimi differenziati, a seconda che siano eseguite da operatori alimentari o della distribuzione. Gli operatori della distribuzione sono infatti esentati dall'oneroso regime stabilito con reg. (CE) n. 853/04 (recante prescrizioni igieniche supplementari per le lavorazioni dei prodotti di origine animale). Una differenziazione priva di rationale sia dal punto di vista dei rischi di sicurezza (identiche attività comportano infatti identici rischi), sia dal punto di vista delle quantità dei prodotti trattati (anzi, la grande distribuzione organizzata gestisce le anzidette operazioni in volumi superiori a quelli dell'industria manifatturiera). Ne deriva una sperequazione competitiva ingiustificata, a favore della Grande Distribuzione Organizzata la quale lavora importanti volumi di merci con forte riduzione dei costi fissi legati agli adempimenti di legge.

Estensione dell'applicazione dello HACCP alla produzione agricola primaria per uso alimentare. Il Pacchetto Igiene prescrive l'utilizzo del metodo HACCP a tutti gli operatori delle filiere alimentare e mangimistica, con un'unica deroga riservata alla produzione agricola primaria per alimenti. Paradossalmente, un'impresa agricola è tenuta a seguire il metodo HACCP solo per quanto attiene alla produzione di materie prime per i mangimi: il benessere animale assume priorità sulla salute umana. Questa anomalia deve venire superata, e un'unica cultura di salvaguardia della sicurezza alimentare va condivisa da parte di tutti gli operatori, nessuno escluso. A maggior ragione nel contesto regolativo attuale, che stabilisce precisi limiti massimi di residui di fitofarmaci, farmaci per uso zootecnico, tossine presenti nelle materie prime vegetali: non si può fare a meno di prescrivere idonee procedure per il controllo e la mitigazione di tali elementi di pericolo nelle fasi in cui gli stessi hanno origine, e pretenderne poi il rispetto da parte dei successivi operatori a valle della filiera.

### **INFORMAZIONE AL CONSUMATORE SUI PRODOTTI ALIMENTARI**

La Commissione europea ha proposto l'utilizzo dello strumento regolamentare al fine di armonizzare appieno la normativa che attiene a etichette e pubblicità degli alimenti.

Lo sforzo di riforma deve essere tuttavia maggiore, per la miglior tutela del consumatore europeo e la competitività delle imprese alimentari: introdurre una procedura atta a garantire la conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati delle norme di settore, oltreché delle regole generali; ridurre drasticamente la potestà legislativa degli Stati membri.

Stato dell'arte:

La proposta COM(2008)40, adottata il 31.1.08, mira a consolidare le regole generali su etichette, presentazione e pubblicità degli alimenti (dir. 2000/13/CE e successive modifiche, ivi compresa la dir. 90/496/CE su etichettatura nutrizionale).

Nell'estate 2008 avranno luogo le audizioni pubbliche organizzate dal relatore On.le Renate Sommer, e dai corelatori On.li Jules Maaten e Dorette Corbey.

#### **Punti cruciali:**

Legislazione degli Stati membri. L'ampio spazio riservato alle legislazioni nazionali indebolisce gravemente il mercato interno, con il duplice rischio di differenziare i livelli di tutela dei consumatori da Paese a Paese, e di legittimare la reintroduzione di barriere tecniche al commercio che la Corte di Giustizia ha faticosamente smantellato nel corso degli anni. Le informazioni obbligatorie in etichetta devono essere identiche nell'intero Mercato unico, e applicarsi indistintamente a tutti i prodotti alimentari, siano essi preconfezionati o preincartati ovvero venduti sfusi.

Chiarezza e leggibilità delle etichette. Imporre un'altezza minima dei caratteri risulta non fattibile ed eccessivamente oneroso. Si propone invece di sviluppare linee guida industriali, per contemperare le condivise esigenze di leggibilità con le svariate caratteristiche delle confezioni.

## **AMBIENTE: I SOTTOPRODOTTI**

L'Industria di macellazione, oltre ai suoi prodotti principali, produce grandi quantità di c.d. sottoprodotti, con qualità nutrizionali (mangimistica, alimentare), chimiche (cosmetica/farmaceutica); energetiche (biogas/biomasse); agronomiche (fertilizzanti).

Obiettivo dell'Industria di macellazione è valorizzare al massimo i sottoprodotti suscettibili di ulteriore impiego, sottraendoli allo smaltimento in discarica.

Come è noto è il D.Lgs 152 del 2006, c.d. "Codice Ambientale", che introduce per la prima volta nel nostro ordinamento la nozione di sottoprodotto, distinta da quella di rifiuto. Con l'avvento del nuovo Governo (Ministro Pecoraro Scanio) viene approvato dal Consiglio dei Ministri il primo decreto correttivo del Codice Ambientale, che elimina la nozione di sottoprodotto.

Nel frattempo, una Comunicazione della Commissione europea del 2007 ha fissato alcuni principi:

- ✓ sottoprodotto è "un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto";
- ✓ la definizione di rifiuto ex Dir. 2006/12/CE è incentrata sulla nozione di "disfarsi", le autorità competenti devono quindi decidere "caso per caso";
- ✓ se il residuo è il risultato di una scelta tecnica, allora non è un rifiuto; per parlare di sottoprodotti, il riutilizzo del residuo deve essere certo e integrale;
- ✓ se il materiale viene venduto dal detentore, questo è indizio utile ma non sufficiente a escludere che si tratti di rifiuto;
- ✓ è necessario che le operazioni alle quali è sottoposto il materiale siano propedeutiche alla successiva utilizzazione.

Il Decreto legislativo n° 4/2008 che vede la luce quest'anno modifica l'art. 183 comma 1 lettera p del D.Lgs 152/2006 definendo il sottoprodotto le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi e che soddisfino i seguenti criteri, requisiti e condizioni 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale, ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato. Inoltre, il materiale deve essere



certamente utilizzabile: 1) deve avere le caratteristiche tecniche e qualitative necessarie all'uso cui viene destinato; 2) deve esistere un mercato di riferimento. Inoltre l'impiego del materiale deve essere integrale: solo le quantità per le quali è dimostrabile un impiego fin dalla produzione possono essere qualificate come sottoprodotti, eventuali quantità eccedenti dovranno essere gestite fin dall'origine come rifiuti. Molti di questi principi previsti dal Decreto legislativo n°4/2008 di fatto rendono molto macchinoso se non impossibile la valorizzazione dei sottoprodotti della macellazione. In particolare l'assenza di trattamenti preventivi di fatto si scontra con i trattamenti obbligatori previsti dal regolamento 1774/2002. La nuova proposta di direttiva sui Rifiuti approvata dal Consiglio dei Ministri europeo ribadisce invece l'espressa esclusione dalla disciplina dei rifiuti per i sottoprodotti di origine animale disciplinati dal Reg. CE 1774/2002

E' ora necessario richiedere una modifica del Codice Ambientale in linea con gli orientamenti comunitari.